**Ci hanno chiesto**

Sono un docente che sta ulmando il TFA sostegno. In che modo potrò concludere il mio rocinio?

>>> Conclusione online del percorso

4 56!(7!

%5-



 !"#$

#%'-)%5

 8

>>> A!ancamento del rocinio direo

'8 %!9 

%$

%$$

%

>>> ULTIM’ORA – ULTERIORE POSSIBILE RINVIO PROVE PRESELETTIVE SOSTEGNO

&!#'()&

#\*al mese di

seembre()&già previste per i giorni 18 e 19 maggio 2020

+#

()&,-\*./011212al 2 e 3 aprile

**05 maggio 2020**

**Come si accede per la compilazione della domanda personale ATA 24 mesi?**

**Novità Graduatorie a.s. 2020-21**Si è aperta oggi **5 maggio 2020** la finestra temporale per la presentazione delle domande per il personale A.T.A. 24 mesi e si concluderà alle **ore 23,59 del giorno 3 giugno 2020**.

**Istanze online o SPID**La novità è che le domande di ammissione di aggiornamento o nuovo inserimento potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”o, in alternativa, attraverso le credenziali SPID.

**Credenziali di accesso**I candidati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono essere in possesso di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”: bisogna essere in possesso del **nome utente**, di una **password** e del **codice personale**

**28 aprile 2020**

**TFA SOSTEGNO – RINVIO DATE TEST PRELIMINARI  
Sono state rinviate le date di svolgimento dei test preliminari per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione sul sostegno?**Si. Con il Decreto n. 41 del 28 aprile 2020 il Ministro dell’Università e Ricerca ha rinviato le prove di accesso al mese di settembre 2020.  
**>>>Quali sono le nuove date previste dal decreto?**22 settembre 2020 prove scuola infanzia;24 settembre 2020 prove scuola primaria;29 settembre 2020 prove scuola secondaria di I grado;1° ottobre 2020 prove scuola secondaria di II grado. **>>>Quando termineranno i corsi**Entro il 16 luglio 2021.

**27 aprile 2020**

***Sono un docente. Una volta scaduto il termine per la presentazione delle domanda di mobilità, è possibile ritirare la domanda inoltrata, e se sì entro quando?***

***>>> Termine di inserimento delle domande al SIDI***

Per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 5 giugno 2020.

***>>> Pubblicazione dei movimenti***

Per il personale docente la pubblicazione dei movimenti è fissata al 26 giugno 2020.  
La docente che ci scrive può presentare la richiesta di **revoca**della domanda sino a cinque giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità ovvero fino al **31 maggio** inviando una Pec con la richiesta di revoca all’Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità.

**20 aprile 2020**

***Sono un docente che sta ultimando il TFA sostegno. In che modo potrò concludere il mio tirocinio?***

***>>> Conclusione online del percorso***

Il 30 marzo è stata inviata una nota ai Rettori degli Atenei e ai Direttori dei Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità in cui è specificato che“è possibile, in via assolutamente eccezionale e straordinaria, procedere alla conclusione online degli eventuali laboratori e tirocini indiretti (per il tirocinio diretto, resta l’affiancamento), nonché consentire l’estensione della modalità di recupero  al complesso delle attività previste, didattiche, di laboratorio e di tirocinio”. La certificazione dell'attività di tirocinio è comunque affidata alle scuole.  
***>>> Affiancamento del tirocinio diretto***  
L’affiancamento per le attività di tirocinio diretto può essere previsto a distanza indipendentemente se nelle scuole le attività didattiche in presenza sono sospese e si stanno svolgendo a distanza.Pertanto, per il docente che ci scrive le attività laboratoriali e i tirocini indiretti si concluderanno, in via eccezionale, in modalità online.

**>>> ULTIM’ORA – ULTERIORE POSSIBILE RINVIO PROVE PRESELETTIVE SOSTEGNO**  
*Apprendiamo da fonti ufficiose che in queste ore i coordinatori dei corsi per il TFA sostegno delle diverse università hanno ricevuto un preavviso da parte del Ministero di un possibile ulteriore rinvio* ***al mese di settembre*** *delle prove preselettive per il TFA sostegno* ***già previste per i giorni 18 e 19 maggio 2020****.  
Ricordiamo che a causa dell’emergenza coronavirus si era già reso necessario spostare ad un periodo successivo le prove di accesso al TFA sostegno già fissate con D.M. n. 95 del 12 febbraio 2020* ***al 2 e 3 aprile****.*

**17 aprile 2020**

**Sono un docente assunto nell’a.s. 2017/18  
Posso far valere il punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto?**

***>>> Dall’anno scolastico 2016/17 la titolarità è su sede definitiva***A partire dall’a.s. 2016/17 per il docente neoassunto in ruolo non è più necessario inoltrare domanda di trasferimento al fine di ottenere una sede definitiva. La titolarità, che dallo scorso anno scolastico è direttamente su scuola, avviene al momento dell’assunzione in ruolo. ***>>> Continuità di scuola***All’interno della graduatoria interna di istituto il punteggio di continuità matura per ogni anno di ruolo prestato nella stessa scuola a prescindere dal triennio che viene invece richiesto per la domanda di trasferimento.

Il docente che ci scrive dal 2017/18 ha assunto la titolarità nella scuola in cui presta servizio. Vanta solo due anni di continuità (2017/18 e 2018/19) con l’attribuzione di 2 punti per ogni anno.   
L'anno scolastico in corso, invece, non deve essere considerato ai fini del punteggio.

**14 aprile 2020**

**Come avvengono i passaggi di ruolo nei Licei musicali?**

Dall’a.s. 2020/21 attraverso le regole generali stabilite dal CCNI sulla mobilità con particolare riguardo ai punteggi stabiliti dalla tabella, allegato 2 del CCNI.

**>>> FASI**

La prima riguarda i trasferimenti nel comune; la seconda riguarda i trasferimenti nella provincia la terza riguarda i passaggi di ruolo/cattedra nella provincia, i trasferimenti e i passaggi interprovinciali. A tal fine il 50% dei posti disponibili al termine delle operazioni di prima e seconda fase viene sempre accantonato per le nuove assunzioni. L'eventuale posto unico o dispari è assegnato alle assunzioni in ruolo nell'a.s.2020/2021

**>>> PERCENTUALI**

I posti destinati alla mobilità per la terza fase sono così ripartiti: - il 30% alla mobilità professionale provinciale - il 20% a quella territoriale interprovinciale

**08 aprile 2020**

**Sono un docente che vuole richiedere trasferimento sia provinciale che interprovinciale, dando priorità a queste ultime.  
Come devo esprimere le preferenze?  
  
>>>** Indicando prima le preferenze interprovinciali e successivamente quelle provinciali.  
**>>>** Il sistema valuterà queste ultime solo se il docente non sarà soddisfatto in quelle interprovinciali e viceversa.  
**>>>** Il docente che intende trasferirsi deve inserire le preferenze nell’ordine a lui più congeniale, a seconda se vuole dare “priorità” al trasferimento provinciale o a quello interprovinciale, se intende ovviamente partecipare ad entrambi i movimenti.

**07 aprile 2020**

**Sono un docente del IV ciclo TFA sostegno. Posso presentare domanda di trasferimento per i posti di sostegno?**

**>>>Scadenza presentazione domande**Le domande possono essere presentate  sino al 21 aprile 2020.

**>>>Invio entro il 31 maggio**È possibile presentare domanda di trasferimento con "riserva" entro il 21 aprile ed entro il 31 maggio andrà poi inviata una comunicazione all'ufficio scolastico provinciale in cui si dichiara l'acquisizione del titolo

**>>>Il docente che ci pone il quesito deve:**indicare l’ordine di gradimento tra le tipologie di posto di sostegno (psicofisico, udito e vista); allegare apposita dichiarazione in cui si impegna a presentare, in modalità telematica, all’Ufficio territorialmente competente gli estremi del titolo conseguito, entro il 31 maggio.

**06 aprile 2020**

**Ordinanza Ministeriale mobilità 2020/21 – non tutti possono partecipare**

**Sono una docente che lo scorso anno scolastico 2018/19 è stata assunta nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi DDG 85/2018 (ammessa all’ultimo anno del FIT ex DM 631/18), dopo l’entrata in vigore della legge 145/2018 ( 1.1.2019) con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2019, posso presentare domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2020/21?** *No, non potranno partecipare tutti i docenti****neo immessi in ruolo l’1/9/2019*** *individuati dalla graduatoria regionale del concorso straordinario di I e II grado del 2018 (DDG 85/2018) e tutti i docenti****neo immessi in ruolo l’1/9/2019*** *sempre individuati dalle graduatorie regionali del concorso straordinario di I e II grado (DDG 85/2018) pubblicate****dopo il 31/08/18 ed entro il 31/12/18****ai quali era stato accantonato un posto nella precedente mobilità perché individuati a seguito del D.M. 631/2018.*

**>>>Il Sindacato UIL Scuola mi tutelerà?  
*Si,****attraverso* ***un ricorso al Tar Lazio*** *ove verrà impugnata l’Ordinanza nella parte in cui introduce un blocco alla procedura di mobilità nei confronti di una parte del personale docente neo immesso in ruolo.*

**>>>A chi dovrò rivolgermi?***A qualunque struttura territoriale UIL Scuola o alla struttura UIL Scuola della provincia dove presti servizio.*

**03 aprile 2020**

***Sono un docente che l’1/9/2019 ha ottenuto il trasferimento esprimendo nel modulo domanda la preferenza codice “comune”. Posso anche quest’anno richiedere trasferimento?***

**>>> Preferenza puntuale di scuola**Il docente non potrà chiedere domanda volontaria di trasferimento o di passaggio di cattedra/ruolo se nel trasferimento o nel passaggio di cattedra o ruolo per l’a.s. 2019/20 ha ottenuto una scuola indicata puntualmente. Oppure se ha indicato il codice sintetico del comune o del distretto in cui era titolare, situazione possibile solo in due casi: se ha ottenuto un passaggio di cattedra o ruolo o un trasferimento su altra tipologia di posto rispetto a quella di titolarità nel proprio comune di titolarità. **>>> Deroghe**Tale vincolo non si applica ai docenti beneficiari di una delle precedenze art. 13 che per l’a.s. 2019/20 hanno ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza e ai docenti che per l’a.s. 2019/20 sono stati trasferiti d’ufficio o a domandacondizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa. **>>> Codice sintetico “comune” o “distretto”**Il docente che pone il quesito ha ottenuto una scuola attraverso l’indicazione del codice comune per cui non ha nessun vincolo e potrà quindi inoltrare nuovamente domanda di trasferimento o passaggio.

**02 aprile 2020**

***Sono una docente assunta in ruolo su posto di sostegno il 2015/16.   
Posso richiedere posto comune nella domanda di trasferimento?***

***>>> Obbligo quinquennale sul sostegno***

I docenti titolari su posto di sostegno che non hanno completato l’obbligo di permanenza quinquennale possono partecipare alla mobilità (trasferimento e passaggio) solo per posti di sostegno.  
Tale obbligo riguarda anche eventuali docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo su posti di sostegno e il cui vincolo quinquennale ricomincia daccapo all’atto del passaggio di ruolo.

***>>> Nel quinquennio si considera anche l’anno scolastico in corso***

Ai fini del quinquennio si considerano solo gli anni di ruolo svolti sul sostegno compreso l’anno scolastico in corso e l’eventuale anno di decorrenza giuridica.

Per cui, nel caso della docente, è possibile richiedere il trasferimento su posto comune in quanto tutti i docenti assunti o che hanno ottenuto il trasferimento/passaggio di ruolo su posto di sostegno nel 2015/16 hanno terminato il vincolo quinquennale.

**01 aprile 2020**

**Rispetto allo scorso anno come cambia, per i docenti, la percentuale destinata ai trasferimenti interprovinciale e ai passaggi di cattedra e di ruolo*?***

**>>>Immissioni in ruolo e trasferimenti interprovinciali**  
Al termine dei trasferimenti provinciali il 50% dei posti disponibile andrà alle immissioni in ruolo, l’altro 50% ai trasferimenti interprovinciali e ai passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali). L’eventuale posto dispari sarà assegnato, per il 2020/21, alle immissioni in ruolo.

**Percentuali per l’a.s. 2020/21**  
I trasferimenti interprovinciali si effettueranno dopo quelli provinciali nel limite del 30% delle disponibilità per l’a.s. 2020/21 (20% per le classi di concorso dei licei musicali); I passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) si realizzeranno nel limite del 20% delle disponibilità per l’a.s. 2020/21 (30% per le classi di concorso dei licei musicali). 

**31 marzo 2020**

**Un docente ha chiesto la fruizione dei 12 giorni in più della L.104/92 previsti dal Decreto Legge n. 18/2020. Il sistema SIDI in dotazione alle scuole al momento non permette l’inserimento di queste giornate aggiuntive.**

**Che fare?**

**>>> 12 giorni fino al 30 aprile**

L’ art. 24 del D.L. 18/2020 dispone che Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Il totale dei giorni fruibili nei mesi marzo e aprile, dunque, sarà pari a 18: i 3 giorni già previsti per ogni mese + più i 12 aggiuntivi

**>>> Il sistema non è aggiornato**

Siamo al corrente del fatto che le scuole non riescono a comunicare questa tipologia di assenza cui il personale ha diritto in quanto, per ritardi da parte del MIUR, ancora le funzioni non sono state aggiornate.

**>>> Il diritto può essere esercitato**

In ogni caso la richiesta del dipendente è legittimata dal decreto per cui deve essere accolta. Quando il sistema lo permetterà, la scuola inserirà nel sistema SIDI i permessi in questione.

**30 marzo 2020**

***Sono un docente neo immesso in ruolo nel I grado dalla graduatoria regionale del concorso straordinario DM 85/2018. Posso presentare domanda di trasferimento?***

***>>> Blocco quinquennale***

L’O.M. sulla mobilità, richiamando la L. 148/2015, introduce il blocco quinquennale sulla scuola di assunzione per tutti gli immessi in ruolo dal concorso straordinario regionale della scuola secondaria del 2018 includendo anche coloro i quali hanno avuto lo scorso anno scolastico un posto accantonato perché le relative graduatorie sono state pubblicate dopo il 31/8/18 (D.M. 631/2018).

***>>> CCNI 2019/22***

Il CCNI sulla mobilità, firmato nel 2019 e valevole fino al 2022, non prevede alcun blocco quinquennale e supera così qualunque legge. Per cui tale limitazione è inserita autonomamente dalla Amministrazione.

***>>> Ricorsi UIL scuola***

Per tutti i docenti che si trovassero nella situazione sopra descritta ingiustamente penalizzati, la UIL scuola garantirà agli iscritti il patrocinio gratuito per il ricorso finalizzato alla partecipazione delle procedure di mobilità per l’a.s. 2020/21.

**27 marzo 2020  
Come deve essere considerata l’assenza dal servizio a causa delle misure straordinarie?  
>>> Istituti previsti dal CCNL Scuola**  
Il personale che non può essere adibito a prestazioni di servizio in forma agile può ricorrere alle ferie pregresse dell’a.s. 2018/19 da fruire entro il 30 aprile di questo anno.  
**>>> Si può essere esentati dal servizio**  
Se non si può ricorrere alle ferie pregresse o comunque dopo esservi ricorsi, si è **esentati dal servizio.**  
**>>> Come si considera l’assenza**   
L’art.87 del D.L.18/2020 al comma 3, 2° periodo, dispone che “Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge…”. Pertanto tale periodo di assenza è considerato come servizio effettivamente prestato, per esempio, per la maturazione delle ferie o, in presenza di personale con contratto a tempo determinato, per la valutazione del punteggio.

**26 marzo 2020  
Proroga supplenze brevi personale docente e rientro del titolare  
[Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020 art.121 – Nota M.I. 18.03.2020, Prot. n. 392**]  
**Che data va considerata per la proroga delle supplenze brevi nonostante il rientro del titolare? Quella dell'entrata in vigore del Decreto (17 marzo) oppure quella della prima sospensione delle attività didattiche (ad esempio in Lombardia dal 26 Febbraio 2020)?**

**>>>Cosa prevede il Decreto?**Il Decreto del 17 marzo, all’art. 121, stabilisce che, le Istituzioni Scolastiche, “…al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposte in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19……”, stipulano contratti a tempo determinato al personale provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa…

>>> **In attesa di conoscere la circolare applicativa del MIUR**  
**Conoscendo l'approccio burocratico e restrittivo dei ministeriali, Noi di seguito vi poniamo la nostra, ma con riserva di verificare la circolare applicativa**

**>>>Come dovranno comportarsi le scuole?**Secondo le norme richiamate e a prescindere dal rientro del titolare, le Istituzioni Scolastiche dovranno prorogare i contratti di supplenza breve e saltuaria in essere alla data di sospensione delle attività didattiche che, ricordiamo, per alcune Regioni è stata disposta sin dal 26 febbraio 2020 e per altre dal 5 marzo 2020.Tale nostra convinzione, oltre che per il buon senso (ratio) da avere in questi casi, per il congedo o fa risalire dalla sospensione delle lezioni, a prescindere dal decreto che come sapete è stato emanato successivamente, il 17 marzo.

**25 marzo 2020**

**Quali provvedimenti sono previsti per i viaggi di istruzione e altre uscite didattiche programmate e che non si effettueranno?**

**>>> Viaggi di istruzione**

L’art. 88 prevede che le scuole, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto (16 aprile), possono presentare istanza di rimborso al venditore, che emette un buono da utilizzare entro un anno dall’emissione, per la mancata prestazione di contratti di soggiorno, di contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura.

***>>> Eventi***

Sono ivi inclusi gli eventi cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati per l’emergenza in atto.

***>>> Penali e ritardi***

L’art. 91 esclude poi responsabilità relativamente all’applicazione di decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti (es. non si sono potuti rispettare i contratti relativi a viaggi di istruzione o uscite didattiche).

**24 marzo 2020**

**Il congedo speciale dei 15 giorni è previsto anche per la scuola?**

***>>> La novità introdotta dal Decreto legge***

Il Decreto legge n. 18/2020 introduce un congedo parentale specifico per i genitori di figli minori, fino ai 16 anni di età, in conseguenza dell’interruzione delle attività didattiche. Allo stato, la durata del periodo di congedo è compresa tra il 5 e marzo e il 3 aprile ma non si esclude, naturalmente, che vi sia una proroga.

***>>> 15 giorni retribuiti al 50% per figli fino a 12 anni di età***

I genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico (compresa la scuola) hanno diritto a fruire di un periodo di specifico congedo, frazionato o continuativo, per un termine non superiore ai 15 giorni, in presenza di figli di età non superiore ai 12 anni. Il congedo in parola sostituisce il congedo parentale (T.U. maternità e paternità). Ciò vuol dire che eventuali giorni di congedo parentale fruiti dal 5 marzo devono essere convertiti in questo speciale congedo con retribuzione al 50%.

***>>> Figli dai 12 ai 16 anni***

Nel caso i 15 giorni siano fruiti per i figli con età compresa tra 12 e 16 anni non vi è retribuzione.

***>>> I limiti***

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

**23 marzo 2020**

**È necessario chiudere i plessi degli istituti?   
E per quelli che rimangono aperti, cosa si intende per “attività indifferibili”?**

***>>> Lavoro agile*** – ***modalità ordinaria***I Dirigenti scolastici fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica devono adottare ogni forma organizzativa atta a garantire ogni attività “in remoto”. In sostanza, l’operatività dell’Istituzione si sostanzia attraverso il lavoro da casa. La *ratio* risiede nella norma, peraltro cogente, di carattere generale, di stare a casa e non si devono tollerare presenze (formali) a scuola senza le relative attività lavorative.>>> ***Plessi scolastici***  
I plessi scolastici tenuti ancora formalmente aperti, ma che non ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento dell’amministrazione **dovranno essere chiusi**. Per il plesso principale, ovvero la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento dell’istituzione scolastica, l’apertura **deve essere limitata alle esigenze indifferibili**~~.~~>>> ***Cosa deve essere limitato***  
È necessario limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza e la presenza degli addetti alla cura del patrimonio zootecnico e alle merci deperibili ed eventualmente del personale che il dirigente scolastico dovesse ritenere, in via residuale, funzionale allo svolgimento delle esigenze indifferibili da garantire in presenza.>>> ***Attività indifferibili*** --- Le istituzioni scolastiche devono garantire:  
- gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, anche con il lavoro agile;  
- servizi indispensabili nelle istituzioni educative (con annesso i convitti): vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi (laddove ancora presenti) anche nelle ore notturne; vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;  
- attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame;  
- raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi.